



Il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023, che ha disposto la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, tra l'altro, il definanziamento totale degli interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia (M5C3 - I. 1.2);

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 5, del citato decreto legge n. 19 del 2024, a mente del quale «*La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 [...] è destinata [...] quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"*»;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legge n. 19 del 2024, il quale ha previsto che «*Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021*»;

VISTO il D.P.C.M. 2 maggio 2024 con il quale il Prefetto Paola Spena è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti di cui alla sopracitata disposizione normativa ed è stata costituita una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio delle funzioni attribuite;

VISTO l'art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 19/2024, il quale, nel disciplinare la costituzione di una struttura chiamata a supportare l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, stabilisce che questi, «*per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro*



Il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico»;

CONSIDERATA la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, una figura professionale in grado di supportare il Commissario straordinario nell'esercizio delle proprie funzioni, avendo particolare riferimento a quelle relative alla verifica delle progettualità inerenti ai beni confiscati alla criminalità organizzata e al controllo dei procedimenti finalizzati al recupero, alla rifunzionalizzazione e alla gestione di tali beni;

CONSIDERATO che la individuazione della figura cui attribuire l'incarico fiduciario di cui sopra è attribuita alla competenza del Commissario, quale organo straordinario dello Stato dotato di autonomia funzionale, che vi provvede direttamente con proprio provvedimento;

RITENUTA, al contempo, l'opportunità, al fine di assicurare la più ampia applicazione del principio di trasparenza ed efficienza amministrativa, di dare avvio ad una procedura comparativa per l'acquisizione di disponibilità a svolgere il citato incarico;

VISTO l'art. 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il d.P.C.M. 23 marzo 2012, adottato in attuazione del citato art. 23-ter e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89, che individua il "tetto" del trattamento economico che può essere complessivamente corrisposto dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze DMT 47968 del 25 giugno 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 18 luglio 2024 - Foglio 1017, con cui sono state allocate le risorse necessarie per il funzionamento della struttura commissariale su vari capitoli/piani gestionali, tra i quali il capitolo 2920, p.g. 47, relativo a «*Compensi a esperti per la struttura commissariale per il recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante «*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, di dare avvio a una procedura comparativa per la individuazione di un esperto di comprovata esperienza ed elevata professionalità per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate



*Il Commissario straordinario per il recupero e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*
(art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

È dato avvio, mediante pubblicazione sulla pagina internet <https://www.interno.gov.it/it/commissario-straordinario-recupero-e-rifunzionalizzazione-dei-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata>, a una procedura di selezione pubblica comparativa per il conferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 26 aprile 2024, n. 56, dell'incarico di esperto in favore di una figura di comprovata esperienza ed elevata professionalità nel settore della amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con specializzazione nelle attività di *audit* e nella materia della contrattualistica pubblica.

Articolo 2
(Descrizione dell'attività di collaborazione richiesta)

L'esperto sarà chiamato a svolgere attività di supporto al Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo delle attività poste in essere dagli Enti beneficiari dei finanziamenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legge n. 19 del 2024.

L'esperto dovrà, in particolare, assicurare il proprio supporto nelle attività di verifica dello stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi, nonché in quelle di controllo dei procedimenti finalizzati al recupero, alla rifunzionalizzazione e alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dovrà, inoltre, fornire il proprio contributo nello svolgimento delle attività di controllo *in loco*.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione)

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 5, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti generali:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001;
- godere dei diritti civili e politici;



Il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

- non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Requisiti specifici:

- laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio;
- esperienza specifica, di almeno cinque anni, nei seguenti ambiti: i) gestione amministrativo-contabile dei beni confiscati alla criminalità organizzata per fini economici e sociali; ii) procedure di controllo e rendicontazione sull'attività di gestione dei medesimi beni.

Articolo 4 (Titoli preferenziali)

Nell'ambito della selezione, il Commissario straordinario valuterà i seguenti titoli preferenziali:

- iscrizione all'Albo degli avvocati/dottori commercialisti da almeno dieci anni;
- iscrizione all'Albo degli Amministratori giudiziari da almeno cinque anni;
- svolgimento di altri incarichi in favore di Amministrazioni pubbliche e di Organi giudiziari nelle materie della gestione e amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e della contrattualistica pubblica;
- docenze e/o relazioni specialistiche in consessi qualificati nella materia dei beni confiscati nonché pubblicazioni nel medesimo ambito.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle candidature)

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva può essere presentata, **entro le ore 23.59 del 10 ottobre 2024**, in documento PDF firmato in modalità digitale esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: commissariorecuperobeniconfiscati@pec.interno.it.

Nella domanda il candidato deve indicare il recapito di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di selezione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente al medesimo indirizzo al quale



Il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

è stata inoltrata la domanda di partecipazione. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile al Commissario straordinario, le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente e in formato PDF:

- dettagliato *curriculum vitae* datato e sottoscritto, dal quale risultino i titoli formativi posseduti, le esperienze professionali maturate e ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione della professionalità del candidato;
- dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Avviso;
- dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, riguardante l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità/inconferibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel *curriculum vitae* e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le formula. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Nell'eventualità di invii plurimi, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalità e/o tempistiche differenti da quelle previste nel presente avviso.

Articolo 6 (Selezione e graduatoria finale)

La verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità nonché la valutazione dei candidati che hanno presentato validamente la domanda sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Le candidature pervenute saranno vagliate preliminarmente dagli uffici del Commissario straordinario al fine di verificare che le stesse siano state predisposte in conformità a quanto previsto dal presente Avviso.

La valutazione avviene con attribuzione dei punteggi, fino a un massimo di 100 punti, secondo quanto di seguito indicato:

A. Titolo di studio

È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.



*Il Commissario straordinario per il recupero e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*
(art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

B. Docenze in consessi qualificati e partecipazione a convegni nelle materie oggetto dell'avviso nonché pubblicazioni nelle medesime materie

È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti.

C. Esperienza professionale in relazione agli ambiti di specializzazione richiesti

È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 50 punti.

Il Commissario straordinario adotta la graduatoria finale, che è pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sulla pagina internet <https://www.interno.gov.it/it/commissario-straordinario-recupero-e-rifunzionalizzazione-dei-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata>.

La graduatoria finale avrà una validità di 12 mesi e potrà essere utilizzata, attraverso il meccanismo dello scorrimento, per l'attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione, ove se ne presenti la necessità, o per la sostituzione dell'esperto selezionato.

L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento nella graduatoria finale non generano in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Commissario straordinario.

Articolo 7

(Conferimento, durata e luogo di svolgimento dell'incarico)

Al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria finale è conferito l'incarico di esperto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 19/2024, con provvedimento del Commissario straordinario, sottoposto ai previsti controlli di legge.

L'incarico ha la durata 24 mesi, rinnovabili, e le relative attività potranno essere svolte presso la sede del Commissario straordinario, le sedi degli Enti beneficiari dei finanziamenti ovvero, se compatibile, presso il luogo privato di svolgimento dell'attività professionale dell'esperto.

L'esperto incaricato è tenuto a produrre al Commissario straordinario una relazione periodica che dia conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Il compenso è fissato in un massimo di 50.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, secondo quanto previsto dal citato art. 6 del decreto legge n. 19/2024, proporzionalmente all'attività effettivamente svolta.

Articolo 8

(Disposizioni generali)

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Commissario straordinario, che si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il medesimo avviso a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto.

L'eventuale proroga dei termini dell'avviso è resa nota con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di selezione.

Il Commissario straordinario si riserva altresì di non dare corso al conferimento dell'incarico in caso di disposizioni normative sopravvenute ostative allo stesso.



*Il Commissario straordinario per il recupero e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*
(art. 6 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. in L. 29 aprile 2024, n. 56)

Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* e, pertanto, la partecipazione comporta l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dal Commissario straordinario, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione e avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Commissario straordinario, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Articolo 10
(Foro competente)

Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Spena)

CT